

Pubblicato il 14/10/2016

N. 01685/2016 REG.PROV.CAU.
N. 04352/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4352 del 2016, proposto da:
Aspat Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale, Villa delle
Ginestre, Insieme Srl, Nuovo Centro Fkt Srl, Ass. Famiglie
Subnormali Min. Psicici San Vincenzo Soc Coop Sociale Onlus,
Antares Srl, L'Incontro Srl, L'Oasi Centro Residenza di
Riabilitazione Neuromotoria Per Anziani e Disabili Srl, Cefim Snc,
Fems Srl, Villa dei Cedri Srl, A.I.R.R.I. Associazione Italiana
Riabilitazione Reinserimento Invalidi, Centro di Radiologia
Diagnostica e Fisioterapia del Dr. A. Ginolfi & C. Srl, Centro di
Riabilitazione San Paolo Srl, Civitas Srl, Tivan Srl, I.P.R.H.A. Srl,
Centro di Riabilitazione Lars Srl, Nuova Cta Srl, Centro Juventus
Sarno Srl, Centro di Riabilitazione Me.Di.Ca. Sud, U.I.L.D.M.,
Istituto Juventus Srl, C.R.O.N. di Strefezza Silvio & C. Sas, I.R.F.R.I.

Srl, Te.Ri. Srl Gabinetto Fisioterapico, Centro Riabilitazione Motoria Srl, Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito Onlus, Medical R Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortokinesis Srl, Centro Fkt Cilento Srl, Centro Juventus Vibonati Srl, Centro di Riabilitazione Cinetic Center Marcianise, C.G.M. S. Luca Srl, Medh Center Srl, Serena Sas, Diarad Srl, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizia Kivel Mazuy C.F. KVLPRZ57R61F839B, Paolo Scannavino C.F. SCNPLA80B22F839X, con domicilio eletto presso Patrizia Kivel Mazuy in Napoli, viale Gramsci n.10;

contro

Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario, Regione Campania, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Asl 106 - Napoli 1 Centro, Asl 107 - Napoli 2 Nord, Asl 108 - Napoli 3, Asl Avellino, Asl Caserta, Asl di Benevento, Asl di Salerno (non costituiti in giudizio);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei decreti nn. 85/2016 e 103/2016 aventi ad oggetto: definizione per gli esercizi 2016 e 2017 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione e alla macroarea della salute mentale e socio sanitario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il requisito della “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” può essere astrattamente ritenuta sussistente esclusivamente con riferimento alla c.d. “clausola di salvaguardia” apposta, previa riformulazione, agli schemi di contratto con i soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie, così come approvati, della quale viene lamentata l'incidenza sul diritto costituzionale di azione e difesa in giudizio;

Considerato che su tale problematica sono stati già adottati più decreti cautelari monocratici (tra gli altri, n. 655/2016 sugli schemi di contratto approvati per l'anno 2015 e n. 1517/2016 sulla precedente formulazione della clausola apposta agli schemi di contratto approvati per gli anni 2016 e 2017);

Ritenuto in particolare che con i più recenti decreti sono stati sospesi i commi secondi delle “clausole di garanzia” apposte agli schemi di contratto per gli anni 2016 e 2017, sulla espressa considerazione che le tematiche sottese “meritano un approfondimento in sede collegiale”;

Considerato, però, che - per la successiva adozione di atti incidenti sulla materia e la loro corrispondente impugnazione da parte degli operatori interessati - non è stato ancora possibile adottare alcuna pronunzia collegiale in tema;

Atteso, quindi, che è sin ad ora mancata la possibilità per questo Tribunale di operare, nella sede collegiale e con il conforto del contraddittorio in quella sede realizzabile, la necessaria delibazione delle tematiche e degli interessi sottesi;

Ritenuto che al pregiudizio lamentato da parte ricorrente può evitarsi disponendosi lo slittamento del termine fissato per la stipula dei contratti dal 15 ottobre 2016 alla data di trattazione collegiale dell'istanza cautelare, che viene fissata per il giorno 9 novembre 2016;

P.Q.M.

Accoglie nei sensi di cui in motivazione l'istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 novembre 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 13 ottobre 2016.

Il Presidente
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO